



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile

Dipartimento per la mobilità sostenibile

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Ufficio 3-Motorizzazione Civile di Torino e Sezioni di Biella, Novara, Vercelli e Verbania

Regolamento per l'attuazione del divieto di fumo per le sedi dell'Ufficio Motorizzazione Civile di: Torino, Biella, Novara, Vercelli e Verbania

Indice

- ART. 1 Riferimenti normativi
- ART. 2 Finalità, ambito di applicazione e destinatari
- ART. 3 Individuazione dei luoghi ove vige il divieto di fumo
- ART. 4 Informazione divieto di fumo
- ART. 5 Responsabilità dell'applicazione del divieto di fumo
- ART. 6 Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto
- ART. 7 Obblighi dei lavoratori
- ART. 8 Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni
- ART. 9 Sanzioni
- ART. 10 Pagamento delle contravvenzioni
- ART. 11 Disposizioni inerenti le sigarette elettroniche
- ART. 12 Rinvio alle normative vigenti
- ART. 13 Entrata in vigore

ART. 1

Riferimenti Normativi

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Legge 11.11.1975, n. 584 *“Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblici”*;
- Legge 24.11.1981, n. 689 *“Modifiche al sistema penale”*;
- Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 *“Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione”*;
- Circolare del Ministero, n. 4 del 28.03.2001 *“Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”*;
- Legge 28.12.2001, n. 448 - art. 52, punto 20 - *“Legge finanziaria 2002”*;
- Legge 16.01.2003, n. 3 *“Tutela della salute dei non fumatori”*;
- Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 16.12.2004;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/12/2003 *“Attuazione art. 51 comma 2 legge 16/1/2003 n° 3”*;
- Circolare del Ministero Salute del 17.12.2004 *“Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art 51 della legge 16 gennaio 2003 n° 3, sulla salute dei non fumatori”*;
- Legge 30.12.2004, n. 311 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”* ;

- D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

ART. 2

Finalità, ambito di applicazione e destinatari

In ottemperanza alla vigente normativa, il presente Regolamento disciplina l'applicazione del divieto di fumo, perseguendo il fine primario della “tutela della salute dei non fumatori”, con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che come tale ,deve essere di portata generale, con la sola limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.

Con il presente Regolamento si intende far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme, in tutti i locali, nelle pertinenze, nelle strutture ed in ogni sede di articolazione organizzativa dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Torino e delle Sezioni coordinate di Biella, Novara, Vercelli e Verbania.

Destinatari delle presenti disposizioni sono il Personale in servizio, nonché tutti i soggetti che frequentano, a qualsiasi titolo , i locali e gli spazi di cui al precedente comma.

ART. 3

Individuazione dei luoghi ove vige il divieto di fumo

Per evitare l'esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo o di seconda mano) del Personale e degli Utenti, è vietato fumare in tutti i luoghi chiusi (compresi i capannoni ed i bagni) all'interno del perimetro di pertinenza dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Torino e delle Sezioni di Biella, Novara e Vercelli, nonché sui veicoli di servizio.

Al fine della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali:

- a. dove si utilizzano o si stoccano i materiali e/o sostanze infiammabili;
- b. dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti;
- c. centrali tecnologiche;
- d. sale e laboratori;
- e. archivi;
- f. biblioteche/sale riunioni;
- g. depositi in genere.

ART. 4

Informazione sul divieto di fumo

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto del fumo è affidata all'affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica.

La cartellonistica dovrà recare (v. allegato 1):

- la denominazione della Direzione;
- il pittogramma;
- la scritta “**VIETATO FUMARE**”;
- la normativa di riferimento;
- l'indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori;
- il nominativo del Personale responsabile della vigilanza sull'osservanza del divieto.

Nelle strutture costituite da locali adibiti prevalentemente ad uffici e studi, oltre al modello di cartello sopra descritto, da affiggere nei luoghi di accesso nei singoli locali, possono essere adottati cartelli con la sola scritta “**VIETATO FUMARE**”.

ART. 5

Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo

Il Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, nell'ambito delle attività e degli spazi di competenza, è tenuto a vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare e contestare le infrazioni.

Per garantire il rispetto del divieto di fumo il Datore di Lavoro individua, fra il Personale, uno o più soggetti con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni.

L'incarico deve essere conferito con atto scritto e comunicato al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Personale tutto con provvedimento di cui all'allegato 3 al presente regolamento.

Qualora non provveda alla nomina del preposto, addetto alla vigilanza del divieto, sarà esso stesso ad esercitare in proprio le attività di vigilanza, accertamento e contestazione del divieto di fumo, con le conseguenti responsabilità dirette, non solo "in vigilando".

Al Datore di Lavoro che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui è proibito, consenta ai lavoratori di fumare (e che, quindi, non garantisca la salubrità dei locali di lavoro), non segnali il divieto di fumare con l'apposita cartellonistica o che non abbia provveduto i locali, ove vi sia esposizione agli agenti cancerogeni, i segnali riportanti il divieto di fumo o che non abbia previsto il divieto di fumo in dette aree, può essere contestata la violazione rispettivamente dell'art. 18, c. 1, lett. f, art. 64, c. 1, art. 163, art. 237 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 6

Soggetti preposti all'applicazione del divieto

I soggetti individuati quali Preposti all'applicazione del divieto nelle sedi indicate all'art. 2 del presente Regolamento dovranno:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto;
- procedere alla contestazione delle infrazioni ed alla verbalizzazione.

Ai suddetti soggetti, qualora non richiedano il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito, potrà essere contestata la violazione dell'art. 18, c. 1, lette. a del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui gli incaricati non abbiano vigilato sul rispetto del divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell'art. 237 del D.Lgs. 81/2008.

L'art. 7, comma 2, della Legge 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge n. 448/2001, prescrive che gli incaricati alla vigilanza che non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa il cui importo è stato aumentato del 10 % dalla Legge n. 311/2004, art. 1, c. 189 (Legge finanziaria 2005), che comporta il pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00 (tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate dall'art. 5, c. 1, lett. b, ovvero nel caso in cui gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti).

ART. 7

Obblighi dei lavoratori

Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 20, c. 2, lett. b, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

ART. 8

Contestazione e verbalizzazione dell'infrazione

I Soggetti preposti alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione devono, in caso di trasgressione, procedere:

- all'identificazione del trasgressore;
- alla contestazione della violazione;
- all'irrogazione della sanzione pecuniaria mediante la compilazione del modulo "processo verbale di accertamento di illecito amministrativo" (v. allegato 2).
- Il verbale viene redatto in triplice copia:
- una per il trasgressore (consegnata o notificata);
 - una per il Dirigente dell'Ufficio che provvederà ad archivarla e trasmetterla entro 10 giorni dalla data di accertamento all'Servizio di Prevenzione e Protezione.;
 - una inviata al Prefetto, quale "Autorità competente" di cui alla lett. b, dell'art. 4 del D.P.C.M. 14.12.1995.

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione con numero di protocollo e dalla denominazione dell'Ufficio che lo ha rilasciato.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento mediante raccomandata A/R.

Entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notificazione, l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

Art. 9

Sanzioni

Sanzioni per il datore di lavoro e dirigenti

Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi può essere contestata la violazione:

- dell'art. 223 c.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi)
- e/o dell'art. 236 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni)
- e 235 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio);

Al datore di lavoro che consenta ai lavoratori di fumare (e che, quindi, non garantisca la salubrità dell'aria dei locali di lavoro) può anche essere contestata la violazione dell'art. 64 c. 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

Al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l'apposita cartellonistica potrà essere contestata la violazione dell'art. 163 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Al datore di lavoro o al dirigente che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 18, c.1, lett. f del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Al datore di lavoro o al dirigente che non abbia provveduto i locali ove vi sia esposizione ad agenti cancerogeni di segnali riportanti il divieto di fumo o che non abbia previsto il divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell'art. 237 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sanzioni per i preposti

Al preposto che non richiama il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 19, c.1, lett. a del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Al preposto che non abbia vigilato sul rispetto del divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell'art. 237 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sanzioni per i lavoratori

Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 20, c.2, lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per la trasgressione al divieto di fumo prevede, nel minimo la somma di € 27,50 e nel massimo € 275,00; essa raddoppia (da € 55,00 a € 550,00) nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni. Se la violazione è commessa dai soggetti responsabili della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo, che quindi omettono di curare l'applicazione della legge, ad esempio la mancata esposizione dei cartelli indicanti il divieto e la mancata contestazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di € 200,000 ad un massimo di € 2200,00.

Art. 10

Pagamento delle contravvenzioni

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii, è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma pari al doppio del minimo, se più favorevole, pari ad un terzo del massimo edittale.

Il pagamento della sanzione amministrativa deve essere eseguito indicando nella causale la violazione, la data, il numero del verbale e la Struttura che lo ha emesso.

Può essere effettuato:

- in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo);
- direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- presso gli Uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di contestazione, unitamente alla copia del verbale di contestazione, al Datore di Lavoro o il Preposto che ha richiesto il pagamento della sanzione.

Ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/1981, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta o nel caso l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, il Datore di Lavoro o il Preposto che ha accertato la violazione, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della Legge 689/1981.

Art. 11
Disposizioni inerenti le sigarette elettroniche

Per quanto attiene l'uso delle sigarette elettroniche sui posti di lavoro, va evidenziato, con riguardo agli obblighi datoriali di garantire la massima sicurezza dei lavoratori, quanto contenuto nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 34955/CSC6 del 26.09.2012 e nel parere della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro n. 15/2013, in linea con gli orientamenti già forniti dalla Commissione Europea.

Alla luce delle predette disposizioni, pertanto, pur non ritenendo applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo, così come sancito dall'art. 51 della Legge 3/2003 (c.d. "*Legge Sirchia*"), proprio in ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio e del particolato inalato a seguito del conseguente processo di vaporizzazione realizzato nel dispositivo elettronico in metallo o in plastica (miscele di sostanze, tra cui nicotina e altri elementi associati quali cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro, ecc.), ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, non può essere consentito il loro uso negli ambienti chiusi e di lavoro, in quanto non è al momento realizzabile una efficace valutazione degli effettivi e tangibili rischi per la salute conseguenti al loro utilizzo.

Art. 12

Nella parte esterna di ciascun fabbricato devono essere posizionati portaceneri, dove è consentito fumare, al fine anche di evitare la dispersione di rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni

Art. 13

Rinvio alle normative vigenti

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative vigenti disciplinate le materie oggetto del Regolamento stesso.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'emissione dell'Ordine di Servizio di adozione dello stesso, di cui è parte integrante, e da quel momento cessano di avere efficacia le norme con esso non compatibili.

Allegato 1

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile

Dipartimento per la mobilità sostenibile

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Ufficio 3 Motorizzazione Civile di Torino e Sezioni di Biella, Novara, Vercelli e Verbania



LEGGE 11 NOVEMBRE 1975 n° 584
LEGGE 16 GENNAIO 2003, n° 3 – Art.51
DECRETO LEGISLATIVO n° 81/2008
e successive modificazioni e integrazioni

VIETATO FUMARE

**I TRASGRESSORI AL DIVIETO SONO SOGGETTI ALLA
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 27,50 AD EURO 275,00**

**LA MISURA DELLA SANZIONE E' RADDOPPIATA QUALORA LA VIOLAZIONE SIA COMMESSA IN
PRESENZA DI UNA DONNA IN EVIDENTE STATO DI GRAVIDANZA
O IN PRESENZA DI LATTANTI O BAMBINI FINO A 12 ANNI**

Soggetti interni ai quali spetta vigilare per l'osservanza del divieto:

Soggetti esterni competenti all'accertamento delle infrazioni

UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, POLIZIA AMMINISTRATIVA
LOCALE, GUARDIE GIURATE ADIBITE ALLO SPECIFICO SERVIZIO

Allegato 2*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

Dipartimento per la mobilità sostenibile
 Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Ufficio 3 Motorizzazione Civile di Torino e Sezioni di Biella, Novara, Vercelli e Verbania

VERBALE DI CONTESTAZIONE N. ____ DI PROT. legge 16.1.2003 n.3 art.51 – DIVIETO DI FUMO	
TRASGRESSORE	Cognome e nome: _____ nato a: _____ il: _____ residente a _____ in: _____ Id.to a mezzo: _____ n°: _____ rilasciata il: _____ da: _____
VERBALIZZANTE	Il sottoscritto/a responsabile dell'osservanza del divieto presso la sede: MCTC di _____
DATA - LUOGO - EVENTO	Nell'anno _____ giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nel locale: _____ di questa sede lavorativa, dà atto di aver ascertato, che la persona sopra generalizzata ha violato gli artt. 1 e 7 della legge n. 584/75, integrati e modificati dalla D.P.C.M. del 14.01. 1995, dall'art. 52 c.20 della legge n. 448/01, dall'art. 51 della legge n. 3/2003, dal D.P.C.M. del 23 dicembre 2003, dall'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 16.12.04 e dall'art. 1 c.189 della legge n. 311/04 PERCHÉ ERA INTENTO A FUMARE NEL LOCALE, OVE VIGE REGOLARE DIVIETO; dalla suddetta infrazione deriva l'applicazione della sanzione amministrativa sotto indicata.
DICHIARAZIONI	Il trasgressore dichiara: _____ _____ _____ _____

AVVERTENZE : quanto accertato costituisce violazione alle predette norme, si applica la sanzione amministrativa prevista, ovvero il pagamento di una somma: (barrare l'ipotesi corrispondente)

da **€ 27,50 ad € 275,00**

da **€ 55,00 ad € 550,00** poiché la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni.

La presente sanzione, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € _____, **entro 60 gg.** dalla contestazione immediata o dalla notifica del presente verbale, con le seguenti modalità (Risoluzione Ag.Entrate n.396/02 e 6/05):

- versamento in banca o presso Uffici Postali, utilizzando il modello F 23, codici tributo **131 T** “sanzioni amministrative diverse dall’Iva” e **697 T** “aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare art.1 c.189 legge n.311/04” e indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo);
- direttamente tramite la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- presso gli Uffici Postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo).

Il trasgressore

Il verbalizzante

IN OGNI CASO: Copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa o presentata, entro i 60 gg. prescritti, presso gli uffici della sede lavorativa presso la quale è stata irrogata la sanzione.

Entro 30 gg. dalla avvenuta contestazione immediata o notificazione del presente atto, l’interessato può far pervenire ai sensi dell’articolo 18 della legge 689/81 al Prefetto di _____, scritti difensivi, documenti e può chiedere di essere sentito in merito. Qualora entro i predetti termini non siano pervenuti scritti difensivi o non sia avvenuto pagamento in misura ridotta, il presente verbale sarà trasmesso, con la prova dell’avvenuta contestazione immediata o notifica, al competente Ufficio della Prefettura di _____ ai sensi dell’art. 17 della legge 689/81, per la emissione della prescritta ordinanza-ingiunzione.

L'autorità competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendone il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.